

R.G.n. 14/2020

Tribunale Di Napoli

Sezione Volontaria Giurisdizione



**Nella Procedura R.G. n. 14/2020 Crisi di sovraindebitamento ex
L. n. 3/2012**

Parte Istante S.p.A. [REDACTED]

Giudice Designato Dott. Nicola Graziano

**Professionista nominato avente funzione OCC avv. Roberto
Tallarico**

Il Giudice Designato

Dott. Nicola Graziano

Letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante; constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

Considerato che, all'udienza del 13 ottobre 2020 si verificava la regolare instaurazione del contraddittorio e si prendeva atto vi erano osservazioni e/o opposizioni al piano come proposto da parte del creditore COMPASS BANCA s.p.a. il quale ha sostenuto il difetto del requisito della meritevolezza visto il sovraindebitamento colpevole, essendo evidente che il ricorrente abbia assunto oneri con la consapevolezza di non poterli adempiere. Ancor prima essa parte opponente contestava la esatta quantificazione del credito operata dalla parte istante e chiedeva modificarsi il piano in considerazione della maggior somma pretesa. Contestava, inoltre, parte opponente l'eccessività dello stralcio del credito proposto comportando un eccessivo abbattimento, che era ritenuto chiaramente sproporzionato rispetto all'ammontare del credito;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 ottobre 2020;



Osserva

Il consumatore **Sidan Massimo**, dopo aver premesso di godere sia dei requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che di quelli soggettivi (il proponente è da considerarsi consumatore) e dopo aver descritto le cause del suo oggettivo indebitamento proponeva il di seguito indicato piano del consumatore, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio, conservando per sé e per la propria famiglia una quota di reddito sufficiente alle esigenze fondamentali della vita.

La proposta prevede, infatti, il pagamento in 84 rate mensili (7 anni) di tutti i creditori, con eguale percentuale di soddisfo, nella misura del 50% del debito complessivo di € 92.718,30 (l'istante precisamente ha sottolineato che, nella realtà dei fatti, la percentuale offerta sarebbe un po' più alta e pari circa al 53 % dei crediti per la seguente ragione: i creditori hanno utilizzato il sistema dell'ammortamento cd alla francese, incassando cioè quote di interessi prima ancora della loro maturazione; in caso di estinzione del rapporto prima della sua naturale scadenza, le somme incassate a titolo di interessi che non sono mai venuti ad esistenza perdono la loro giustificazione causale e costituiscono una ipotesi di indebito oggettivo nel senso previsto dall'art 2033 cc. Imputando al capitale tali interessi riscossi dalle creditrici, la debitoria complessiva scenderebbe da euro 92.718,30 ad euro 87.491,22).

Nel dettaglio i creditori verrebbero soddisfatti nella misura seguente:

creditore	credito	50 % di soddisfo
Agos Ducato	25.700,00	12.850,00
Wander Consumer Bank	34.185,55	17.092,78
Compass	32.832,75	16.416,37
Totale	92.718,30	46.359,15

La proposta cioè contempla la messa a disposizione dei creditori dell'unica entrata mensile del **Sidan** (pari a circa € 1983,46 quale retribuzione da lavoro dipendente), ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del nucleo familiare.



Il debito complessivo, pari ad €. 92.718,30 (al netto della falcidia del 50%, per € 46.359,15), sarà corrisposto mettendo, quindi, a disposizione la somma mensile di € 551,90 per 7 anni (84 mesi), da pagarsi il primo di ogni mese, a partire dal mese immediatamente successivo al completamento dei pagamenti del credito prededucibile in favore dell'OCC (nella misura concordata, pari ad € 2.794,86, in misura di mille euro più accessori al mese, per i due mesi immediatamente successivi all'omologazione, detratti eventuali acconti se richiestigli, e la restante parte di euro 794,86 oltre accessori, il terzo mese successivo alla omologazione del piano) secondo il seguente quadro di soddisfazione, al fine di rispettare le proporzioni tra i crediti (come nel dettaglio indicato nel prospetto elaborato nel piano del consumatore cui si rinvia):

- *Agos Ducato* € 153,22 / *Standard Consumer Bank* € 203,35 / *Compass* € 195,33
per un *Totale* € 551,90

Ciò detto, in via preliminare, va rigettata l'opposizione della *Compass Banca S.p.A* in merito alla esatta quantificazione della pretesa creditoria indicata nel piano.

In effetti la parte opponente contestava la quantificazione del credito come indicata nel ricorso perché formata solo dal capitale residuo, ritenendo che essa dovesse comprendere anche gli interessi successivi, benché non scaduti.

In merito a detta quantificazione va osservato che il credito è stato determinato sulla base del piano di ammortamento, indicando il solo capitale residuo alla data di presentazione del piano per euro 32.832,75. Gli interessi successivi indicati nell'ammortamento sono stati correttamente esclusi, ex art 9, comma 3/quarter della L. 3 del 2021 [Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile].

Sulla base di tale esatta quantificazione, il *[redacted]* proponeva un pagamento del 50% della debitoria, in sette anni come sopra indicato.

Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato



colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura ed in particolare se si tiene conto della causa principale del sovraindebitamento come indicata dalla istante e che qui si riepiloga.

In effetti la debitoria complessiva è composta unicamente dai debiti nei confronti di finanziarie (Agos, Ducato, Compass, Santander Consumer Bank) per prestiti personali, mentre non esistono debiti di altra natura verso altri soggetti, comprese Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, come risulta dalla documentazione consegnata, da cui si evince che non esiste alcun ruolo da riscuotere debiti di natura tributaria, previdenziale, per sanzioni per violazioni al Codice della Strada e per qualsivoglia altra obbligazione il cui incasso avviene a mezzo ruolo.

Orbene, alla data dell'assunzione delle predette obbligazioni il [redacted], lavorando come dipendente di Enel, poteva contare su una entrata certa e congrua, sì da potervi far fronte, come dimostra il fatto che le rate sono state sempre pagate spontaneamente.

Pare evidente che la crisi patrimoniale dell'istante, come sottolineato nel Piano e come documentato, è stata causata da un ripetuto ricorso a crescenti finanziamenti, inizialmente determinato dalle spese sostenute per far fronte alle cure mediche di cui il padre aveva avuto bisogno perché affetto da una forma rara e grave di distrofia muscolare, e poi divenuto necessario per sostenere le spese per sopravvivenza quotidiana e per le esigenze di base della famiglia, aumentate a seguito della nascita di due figlie e dalle conseguenti maggiori necessità.

Nel Piano è stato anche sottolineato, e documentato, che il [redacted], all'epoca del ricorso al primo finanziamento poteva contare su una entrata ulteriore rispetto allo stipendio, che gli derivava da un corso tenuto presso una importante palestra di Napoli come istruttore di arti marziali, poi abbandonato sia per impegni familiari che per sopraggiunti dissidi con l'associazione sportiva.

Al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere tranquillamente onorata.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti era finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle



somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese.

La buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere ad ogni costo le proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino ad oggi ha rinunciato ad una vita dignitosa pur di farvi fronte, senza peraltro avere alcun tipo di debito di altra natura, ma la situazione è divenuta insostenibile, atteso che quanto residua una volta pagate le rate di debito non consente di condurre un tenore di vita un minimo dignitoso e di adempiere appieno il dovere di tipo giuridico ma anche morale e sociale di mantenere, istruire, educare e assistere le figlie, ora di di sei e nove anni.

L'art. 12-bis, comma 3, della L. 3/2012 dispone che, ai fini dell'omologa del Piano del consumatore, debba escludersi che *“il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

La predetta disposizione va letta in modo coordinato con l'art. 124-bis T.U.B. il quale prevede, al primo comma, che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*. Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 12-bis L. 3/2012 deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.



Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui *“la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore*).

Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” (si veda anche art. 69, comma II - come modificato dal Correttivo al Codice della Crisi in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e art. 283, comma V del suddetto Codice).

Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

Non coglie quindi nel segno l'ulteriore opposizione della parte creditrice che contestava la sussistenza del requisito della meritevolezza asserendo che il ricorrente avrebbe chiesto un finanziamento per poi presentare, a distanza di pochi mesi, un piano del consumatore per sottrarsi agli impegni.

In effetti il finanziamento di cui parla la parte opponente è solo un cd rilancio del precedente finanziamento del 2017, conseguenza della spirale debitoria in cui si trova il deducente, unita alla necessità di circostanze contingenti documentate in atti.



Inoltre, il finanziamento non è stato stipulato “pochissimi mesi prima”, come afferma [redacted], ma un anno prima del deposito del ricorso.

A ciò va aggiunto che, come dimostrato in atti e come riconosciuto dalla controparte in udienza, il [redacted], dall’anno 2013, in cui è stato costretto a ricorrere al credito per la prima volta, non ha mai ritardato un pagamento verso i creditori, [redacted] COMPASS compresa, di un solo giorno; né risultano segnalazioni alla CAI, alla Crif o alla Centrale dei Rischi della Banca di Italia; in danno del ricorrente non è mai stato levato un protesto e neppure risulta una multa o una tassa non pagata, negative anche le risultanze del Casellario e dei Carichi pendenti.

Va aggiunto che la parte istante non ha compiuto atti di disposizione degli ultimi cinque anni né risulta l’esistenza di atti impugnati dai creditori.

In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sembrano essere ragionevoli (anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità) in relazione alla sua condizione economica alla sua situazione familiare complessa e la volontà di estinguere, sia pure nei tempi e modi sopra indicati, ogni posizione debitoria (il che sterilizza anche l’ulteriore opposizione del creditore [redacted] COMPASS BANCA S.p.a.).

Del resto i tempi sono condizionati dalla messa a disposizione in favore dei creditori della somma mensile di Euro 551,90 che appare giustificata in quanto la parte proponente il piano ha esattamente indicato le spese necessarie per il suo sostentamento e della di lui famiglia e che il Tribunale ritiene congrue.

L’istante, infatti, ha quantificato le spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare in € 953,59 mensili per le seguenti voci di spesa:

indennizzo occupazione casa di abitazione	150
Acquisto generi alimentari	480
Energia elettrica	53,84
Condominio	35,50
Assicurazione autovettura	r.c. 68,25



Tassa possesso autovettura	15,00
Abbonamento autobus per recarsi al lavoro	35,00
Tassa smaltimento rifiuti	26,00
Acqua	19,00
Linea telefonica	34,00
Gas	37,00
TOTALE	953,59

Orbene la complessiva somma di € 953,59 mensili è certamente congrua laddove si consideri che, da rilevazioni ISTAT per l'anno 2018: (i) le spese medie mensili di una famiglia di quattro persone per generi alimentari è pari ad Euro 634,84, mentre quelle per generi “non food” è pari ad € 2.745,54, di cui per abbigliamento Euro 198,48, per spese mediche e per la salute euro 133,77, per la gestione e manutenzione della casa euro 131,42; per scuola ed istruzione euro 45,81; (ii) la soglia di povertà assoluta per la tipologia di nucleo familiare degli istanti è pari ad €. 1.310,18.

Quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l'art. 68, comma III, del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”) che entrerà in vigore il prossimo 1 settembre 2021, al fine di quantificare “l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”, indica come base di riferimento l'importo dell'assegno sociale “moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”. Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM prevede i seguenti moltiplicatori:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46



In applicazione dei predetti parametri al caso di specie, si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad € 460,28 per il 2020, moltiplicato per 2,46 (nucleo familiare di 4 componenti), dà la somma di € 1.132,28, che rappresenta l'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Si ritengono, pertanto, congrue e contenute le spese indicate dall'istante per il sostentamento del proprio nucleo familiare.

I debiti che l'istante intende regolare con il piano del consumatore ammontano ad (originari) euro 92.718,30 così ripartiti:

- 1) Agos Ducato Spa1 euro 25.700,00 (rata mensile euro 409,00);
- 2) Compass Banca Spa2 euro 32.832,75 (rata mensile euro 432,60);
- 3) Santander Consumer Bank Spa3 euro 34.185,55 (rata mensile euro 400,00).

Totale euro 92.718,30 (al mese euro 1.241,60), con riduzione quindi della rata mensile come sopra indicata per effetto della omologazione del piano.

Giova precisare che il pagamento avviene attraverso prelievo diretto dal conto corrente, quanto alle rate di Agos e di Compass, e tramite versamento diretto da parte di Enel a Santander, per avvenuta cessione del credito. Al riguardo la cessione del credito non costituisce un ostacolo alla fattibilità del Piano stesso secondo la giurisprudenza prevalente (Trib. Torino, 8 giugno 2016; Trib. Torino 30 settembre 2015, Trib. Grosseto 11 gennaio 2019; Trib. Napoli 11 gennaio 2018; Trib. Livorno, 5 febbraio 2017) che ritiene applicabile il principio posto dalla Suprema Corte con la sentenza Cass. 17 gennaio 2012, n. 551 per la quale “la natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia *meramente obbligatoria*”.

In tal senso anche il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza sia pure non ancora entrato in vigore che all'art. 67, comma III.



Non osta, inoltre, alla fattibilità del piano, il pagamento in prededuzione della come somma determinata in favore dell'OCC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito www.ilcaso.it.

Napoli, lì 27 ottobre 2020.

Il Giudice designato

Dott. Nicola Graziano

